

Iniziativa parlamentare
Codice di procedura penale. Disposizioni sulla verbalizzazione

Rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati

del 20 ottobre 2011

Compendio

Il Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0), in vigore dal 1° gennaio 2011, prescrive che il verbale dell'interrogatorio sia immediatamente letto o dato da leggere all'interrogato, prima che questi lo firmi. In particolare quando l'interrogatorio si svolge in lingua straniera, questa disposizione, che si applica anche nel caso in cui l'interrogatorio sia stato registrato su un supporto audio, può comportare un notevole allungamento dei tempi; oltre a dover essere letto, infatti, il verbale va anche tradotto. Il campo d'applicazione della nuova regolamentazione è limitato ai procedimenti davanti alle corti giudicanti; i dibattimenti davanti al giudice dei provvedimenti coercitivi ne sono esclusi.

La Commissione ritiene che, nell'interesse di un procedimento celere, sia opportuno prevedere la possibilità di rinunciare alla lettura del verbale quando l'interrogatorio viene registrato. Propone dunque una modifica in tal senso del Codice di procedura penale.

Rapporto

1 Genesi del progetto

1.1 Iniziativa parlamentare

Il 20 maggio 2010, la Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati ha accolto con 12 voti favorevoli, nessun voto contrario e una astensione la proposta di un proprio membro di elaborare un'iniziativa parlamentare conformemente all'articolo 109 capoverso 1 della legge sul Parlamento (LParl)¹. Scopo dell'iniziativa è proporre una modifica del Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007 (CPP)² affinché, laddove le udienze sono registrate mediante dispositivi tecnici, si possa fare a meno di leggere o dar da leggere il verbale dell'interrogatorio all'interrogato e di farglielo firmare. Il 15 ottobre 2010, la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale ha acconsentito con 21 voti contro 3 all'elaborazione di un progetto di atto normativo (art. 109 cpv. 3 LParl).

1.2 Lavori della Commissione

Nel corso del 2011 la Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati (qui di seguito «la Commissione») si è occupata a due riprese dell'attuazione dell'iniziativa parlamentare. Il 20 ottobre 2011 ha accolto all'unanimità l'avamprogetto allegato ed ha deciso di sottoporlo per parere a una cerchia ristretta di ambienti interessati.

Conformemente all'articolo 112 capoverso 1 LParl, la Commissione si è avvalsa della collaborazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia.

2 Punti essenziali del progetto

2.1 Situazione iniziale

2.1.1 Panoramica generale

L'articolo 78 del Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0), che attualmente disciplina la verbalizzazione degli interrogatori, recita:

¹ Le deposizioni delle parti, dei testimoni, delle persone informate sui fatti e dei periti sono messe a verbale seduta stante.

² Il verbale è steso nella lingua in cui si svolge il procedimento; tuttavia le deposizioni essenziali sono per quanto possibile verbalizzate nella lingua in cui si è espresso l'interrogato.

³ Le domande e risposte determinanti sono verbalizzate testualmente.

¹ RS 171.10

² RS 312.0

⁴ Chi dirige il procedimento può consentire all'interrogato di dettare personalmente la sua deposizione.

⁵ Il verbale dell'interrogatorio è immediatamente letto o dato da leggere all'interrogato. Presa conoscenza del verbale, questi lo firma e ne vista ogni pagina. Se rifiuta di leggere integralmente il verbale o di firmarlo, il rifiuto e i motivi invocati sono annotati nel verbale medesimo.

⁶ Se l'interrogatorio si svolge per videoconferenza, la dichiarazione orale dell'interrogato di aver preso conoscenza del verbale sostituisce la firma e il visto. Tale dichiarazione è annotata nel verbale medesimo.

⁷ I verbali manoscritti non ben leggibili e le deposizioni registrate stenograficamente o mediante dispositivi tecnici sono trascritti senza indugio in bella copia. Gli appunti e le altre registrazioni sono conservati sino alla chiusura del procedimento.

L'avamprogetto di Codice di procedura penale (AP-CCP)³ prevedeva, invece, l'obbligo di dare lettura del verbale alla persona interrogata o di consegnarle una copia per prenderne visione, solo in relazione agli interrogatori nella procedura preliminare e non a quelli nella procedura giudiziaria (art. 86 cpv. 3 AP-CCP). Per questa seconda tipologia di interrogatori, l'avamprogetto prevedeva che alla persona interrogata venisse data lettura delle sue deposizioni essenziali, a meno che vi rinunciaste (art. 87 cpv. 2 primo periodo AP-CCP). Tuttavia, l'interrogato avrebbe dovuto anche in questo caso pronunciarsi in merito all'esattezza del verbale (art. 87 cpv. 2 secondo periodo AP-CCP), cosa praticamente impossibile se il verbale non gli fosse stato letto o consegnato per lettura⁴.

Nella disciplina attualmente in vigore si distinguono sostanzialmente tre fasi nella verbalizzazione degli interrogatori:

- le deposizioni della persona interrogata sono messe a verbale (art. 78 cpv. 1 CPP);
- il verbale è letto o dato da leggere all'interrogato (art. 78 cpv. 5 primo periodo CPP), nella cui lingua (se di lingua straniera) il documento deve eventualmente essere tradotto;
- l'interrogato firma il verbale (art. 78 cpv. 5 secondo periodo CPP) dopo averne presa conoscenza.

³ Avamprogetto di Codice di procedura penale svizzero, Ufficio federale di giustizia, Berna 2001.

⁴ Secondo Peter Popp («Einvernahmeprotokoll in der Hauptverhandlung. Anmerkungen zu einer parlamentarischen Initiative», in: *forumpenale* 2/2011, pag. 98 segg., 99), la regolamentazione prevista nell'avamprogetto avrebbe condotto, in sostanza, allo stesso risultato, ovvero alla necessità di dare lettura del verbale.

2.1.2 Ragioni alla base della regolamentazione in vigore

2.1.2.1 Obbligo di documentazione

L'obbligo di verbalizzazione è una conseguenza dell'obbligo di documentazione. Quest'ultimo impone alle autorità inquirenti di tenere traccia di tutto quanto sia rilevante per il procedimento e di integrare dette registrazioni negli atti procedurali. Ciò non spiega, tuttavia, perché il verbale dell'interrogatorio debba essere letto o dato da leggere alla persona interrogata e perché questa debba attestarne la correttezza apponendo la propria firma.

2.1.2.2 Unità del dibattimento

L'attuale regolamentazione è giustificata anche dal principio dell'unità del dibattimento. Sancito nell'articolo 340 capoverso 1 lettera a CPP, detto principio vuole che il dibattimento sia portato a termine senza interruzioni inutili. Grazie al verbale scritto dell'interrogatorio, il giudice dispone dei documenti necessari per la deliberazione della sentenza immediatamente dopo la chiusura del contraddittorio. In assenza di essi – senza i quali non sarebbe quasi mai possibile deliberare con cognizione di causa – il giudice sarebbe costretto ad interrompere l'udienza per attendere la trascrizione delle deposizioni prima di poter deliberare e comunicare la sentenza. Ciò comporterebbe un prolungamento dei tempi della procedura.

Di questo aspetto tiene già debitamente conto – alla stregua dell'obbligo di documentazione (vedi sopra, n. 2.1.2.1) – l'obbligo della verbalizzazione seduta stante. La lettura e la firma del verbale, invece, non sono obbligatorie.

2.1.2.3 Immediatezza limitata

Queste due esigenze, che vanno al di là dell'obbligo di documentazione, sono giustificate dal fatto che la procedura dibattimentale e ancor più quella di ricorso ubbidiscono al principio dell'immediatezza limitata delle prove. Ciò significa che non vi è l'obbligo di ripetere ogni interrogatorio condotto nell'ambito della procedura dibattimentale o di ricorso. Al contrario: il CPP (cfr. art. 343) esige detta ripetizione solo se la conoscenza diretta dei mezzi di prova appare necessaria per la pronuncia della sentenza oppure se le prove non sono state assunte regolarmente. La conferma della correttezza del verbale da parte della persona interrogata funge pertanto da necessario contrappeso alla limitazione dell'immediatezza.

La limitazione dell'immediatezza incide sulle esigenze che devono essere soddisfatte dai verbali d'interrogatorio soprattutto per quanto concerne il rapporto tra procedura preliminare e procedura dibattimentale; essa si ripercuote tuttavia anche sul rapporto con la procedura di ricorso, poiché questa si basa essenzialmente sulle prove assunte dalla giurisdizione inferiore e, spesso, non prevede nuovi interrogatori.

2.1.2.4 Verifica della correttezza del verbale

L'obbligo di leggere e firmare il verbale è la conseguenza diretta del fatto che nei verbali deve essere riportata la sostanza delle deposizioni, non necessariamente la loro trascrizione letterale (art. 78 cpv. 3 CPP e contrario). Per garantire dunque che le deposizioni siano state registrate correttamente è previsto l'obbligo di dare lettura del verbale e di farlo firmare.

Si tratta di una verifica particolarmente importante quando l'interrogatorio si svolge in una lingua straniera con l'intermediazione di un traduttore o interprete. Se il verbale non venisse tradotto e dato da firmare all'interrogato, quest'ultimo potrebbe sempre sostenere che il verbale è stato tradotto erroneamente.

2.1.2.5 Nessuna procedura di rettifica e di ricorso

La lettura e la firma del verbale rendono praticamente inutile la procedura di cui all'articolo 79 CPP che prevede la rettifica del verbale al termine dell'udienza. Inoltre, evitano che in secondo grado il tribunale debba pronunciarsi sull'esattezza del verbale (ad esempio se viene contestata un'errata traduzione) poiché la presunta inesattezza non può più costituire una ragione valida per impugnare la sentenza di primo grado.

Il tempo così risparmiato permette di compensare in parte quello impiegato per la lettura e la firma del verbale.

2.1.3 Critica

Le critiche mosse alla regolamentazione in vigore sostengono che la lettura (e se necessario la traduzione) e la firma del verbale prolungano notevolmente le udienze.

Stando a stime effettuate prima dell'entrata in vigore del CPP, le disposizioni riguardanti i verbali avrebbero raddoppiato se non addirittura triplicato il tempo necessario per un dibattimento.⁵ In realtà, i dati raccolti dal Cantone di Zurigo durante la fase test hanno evidenziato la situazione seguente: tempi mediamente più lunghi del 50 per cento per i casi semplici e del 100 per cento per quelli complessi, a fronte, tuttavia, di una riduzione dei tempi su altri fronti.⁶

2.2 La nuova regolamentazione proposta

La regolamentazione proposta non modifica l'obbligo di verbalizzare per scritto le deposizioni. Essa è dunque conforme all'articolo 76 capoverso 4 CPP secondo cui la

⁵ Niklaus Schmid, *Schweizerische Strafprozessordnung. Praxiskommentar*, Zurigo/San Gallo 2009, n. 7 ad art. 78.

⁶ Peter Marti, Das Protokollieren von Einvernahmen nach der Schweizerischen Strafprozessordnung aus der Sicht eines Zürcher Richters – Fluch oder Segen?, in: *forumpoenale* 2/2011, pag. 91 segg., 95.

verbalizzazione degli atti procedurali mediante supporti sonori o visivi può essere disposta in aggiunta alla verbalizzazione scritta, ma non al suo posto. Come la regolamentazione in vigore, quella proposta prevede l'obbligo della verbalizzazione riassuntiva e sistemica nel corso dell'udienza, il che rende di fatto superflua una revisione del verbale al termine del dibattimento.⁷ In altre parole, la nuova regolamentazione non intende introdurre l'obbligo di stendere un verbale al termine dell'interrogatorio sulla base delle annotazioni e registrazioni fatte, poiché ciò significherebbe da un lato produrre verbali lunghi, dettagliati e contenenti almeno in parte deposizioni testuali e, dall'altro, allungare di molto i tempi al termine dell'udienza.⁸

La regolamentazione proposta affida la facoltà di decidere se applicare o meno le regole della verbalizzazione ordinaria non a chi dirige il procedimento bensì al tribunale. Le ragioni sono, da un lato, l'importanza e la funzione che la lettura e la firma del verbale d'interrogatorio rivestono (cfr. sopra n. 2.1.2) e, dall'altro, il fatto che la decisione di rinunciare alla lettura e alla firma del verbale riguarda direttamente tutti i componenti del tribunale, poiché nell'ambito della deliberazione della sentenza, essi potrebbero trovarsi a dover ascoltare gli interrogatori. È altresì possibile che si rinunci a lettura e firma del verbale solo per singoli interrogatori e non per un dibattimento in generale, nel qual caso sarebbe quantomeno strano se a decidere della semplificazione del procedimento fosse solo chi lo dirige e non l'intero collegio giudicante.

Il campo d'applicazione della nuova regolamentazione è limitato ai procedimenti davanti alle corti giudicanti; i dibattimenti davanti al giudice dei provvedimenti coercitivi ne sono esclusi. Poiché i temi trattati davanti a quest'ultimo sono chiaramente circoscritti, e dunque gli interrogatori sono brevi e sono poche le persone ascoltate oltre all'imputato, non appare necessario prevedere per questi casi una forma di verbalizzazione semplificata.

Ad avviso della Commissione, la regolamentazione proposta consente di rendere la procedura più efficiente assicurando un buon compromesso tra l'intento di rendere più celeri i processi e quello di rispettare i principi della procedura penale (cfr. sopra n. 2.1.2). Il tribunale può quindi decidere di non leggere il verbale d'interrogatorio per sveltire la procedura, ma è pur sempre tenuto ad assicurare la verbalizzazione riassuntiva delle deposizioni. Poiché già prima dell'entrata in vigore del Codice di procedura penale nel gennaio 2011 alcuni Cantoni procedevano in questo modo senza problemi particolari, la Commissione ritiene che questa opzione debba essere reintrodotta. Spetterà dunque ai collegi giudicanti decidere come procedere, ovvero se avvalersi di questa possibilità o procedere secondo quanto la procedura penale prevede di regola.

⁷ Anche Peter Marti (Das Protokollieren von Einvernahmen nach der Schweizerischen Strafprozessordnung aus der Sicht eines Zürcher Richters – Fluch oder Segen?, in: *forum-poenale* 2/2011, pag. 97) è favorevole all'obbligo della verbalizzazione riassuntiva seduta stante e parallelamente alla rinuncia della lettura e firma del verbale.

⁸ Come avveniva, ad esempio, nel Cantone di Zurigo con la vecchia procedura penale cantonale, che cagionava un «enorme(n) Nachbearbeitungszeit» (Peter Marti, Das Protokollieren von Einvernahmen nach der Schweizerischen Strafprozessordnung aus der Sicht eines Zürcher Richters – Fluch oder Segen?, in: *forum-poenale* 2/2011, pag. 95).

3

Commento alle singole disposizioni

Cpv. 5^{bis}

Con l'introduzione della nuova disposizione nell'articolo 78 si precisa chiaramente che si può prescindere unicamente dall'obbligo di dare lettura e far firmare il verbale, ma non da quello di procedere seduta stante alla verbalizzazione riassuntiva delle deposizioni.

Inoltre, il campo d'applicazione di questa deroga è limitato alla sola procedura dibattimentale. Davanti al giudice dei provvedimenti coercitivi, infatti, i verbali degli interrogatori dovranno continuare ad essere letti e firmati. L'agevolazione si applica invece alla procedura d'appello visto il rinvio alle disposizioni concernenti il dibattimento di primo grado di cui all'articolo 405 capoverso 1 CPP. In caso di reclamo, infine, non vi sono interrogatori, poiché il reclamo è sempre esaminato nell'ambito di una procedura scritta (art. 397 cpv. 1 CPP).

Cpv. 7

L'attuale formulazione della disposizione può far sorgere il dubbio che le deposizioni possano essere registrate mediante dispositivi tecnici senza che vi sia l'obbligo di stilare un verbale riassuntivo seduta stante. Questa interpretazione è tuttavia in contraddizione con la disposizione dell'articolo 76 capoverso 4 CPP, in virtù della quale la registrazione degli atti procedurali può essere affidata anche a supporti sonori o visivi, ma non può sostituire quella scritta. Il nuovo capoverso 5^{bis} potrebbe far aumentare l'incertezza poiché, nella formulazione proposta, esonera dall'obbligo della lettura e della firma del verbale, ma non da quello di verbalizzare le deposizioni seduta stante in modo riassuntivo. Si tratterebbe tuttavia di una contraddizione con quanto previsto dal capoverso 7 il quale, nella sua formulazione attuale, sembra consentire la stesura di verbali a posteriori sulla base delle registrazioni effettuate mediante dispositivi tecnici.

4

Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo di personale

Le modifiche proposte non hanno ripercussioni sulle risorse finanziarie o sul personale né della Confederazione né dei Cantoni. Al contrario: la possibilità di rinunciare alla lettura e firma dei verbali riduce i tempi dei dibattimenti e gli oneri finanziari.

5

Costituzionalità

La Confederazione può emanare prescrizioni nel campo della procedura penale, poiché la legislazione in questa materia rientra tra le sue competenze (art. 123 cpv. 1 Cost.).